



# COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

Piazza Marconi, 1  
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca  
tel. 0584/2801 Fax 0584/280247

Ufficio Commercio/Polizia Amministrativa

ORDINANZA N. 321  
DEL 16-7-11

**Oggetto : diffusione musicale di accompagnamento e compagnia eseguita in locali sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in aree di pertinenza dei locali stessi**

## IL SINDACO

- Premesso** che l'A.C. riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto contribuiscono efficacemente all'animazione ed alla valorizzazione turistica del territorio;
- Che**, soprattutto nel periodo estivo, i locali chiedono di associare l'attività di somministrazione alla diffusione musicale di accompagnamento e compagnia, sia all'interno dei locali che nelle aree di pertinenza degli stessi;
- Ritenuto** di accogliere tale richiesta, contemperandola con l'esigenza di salvaguardare e tutelare la quiete pubblica ed il riposo delle persone, e prevedendo a tal fine precisi limiti orari e determinate modalità di diffusione della musica;
- Visto** l'art.48, comma 1, lettera a), ultimo periodo, della L.R. 28/2005, come modificato dalla L.R. 34/2007, che recita: "Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia"
- **Vista** la legge 26/10/1995, n. 447;
- Accertata** la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.50 Dlgs.267/2000;

## DISPONE

1) **All'interno degli esercizi dove si somministrano alimenti e bevande**, siano essi aperti al pubblico che circoli privati, operanti sul territorio di Forte dei Marmi è consentita la diffusione ed esecuzione di musica di accompagnamento e compagnia con le seguenti modalità:

- a mezzo di strumenti amplificatori di suoni e voci
- con esecuzione "dal vivo"

e con i seguenti orari:

- al mattino : dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- alla sera : dalle ore 17,00 alle ore 24,00

Il livello sonoro della musica deve rimanere entro i limiti previsti dalla deliberazione C.C. n.99 del 29.09.2004, con la quale è stato approvato il Piano per la Classificazione Acustica del Territorio Comunale, ai sensi della L.R. 89/98 compreso il rispetto dei valori limite, di cui al *criterio differenziale*, previsti nel D.P.C.M. 14/11/1997. Ai sensi della normativa nazionale e regionale



richiamata, si ricorda che i limiti massimi di rumore verso l'ambiente esterno sono differenziati a seconda che si tratti di *periodo diurno* <06.00 – 22.00> o *periodo notturno* <22.00-06.00>.

A tal fine non è necessario alcun adempimento amministrativo da parte del titolare/gestore dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Qualora il titolare/gestore dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur nel rispetto dei limiti e condizioni sopra menzionate, intenda protrarre oltre le ore 24 e fino all'orario di chiusura, autorizzato dall'A.C., l'esecuzione di musica di accompagnamento e compagnia, indipendentemente dalla modalità di esecuzione prescelta, deve darne preventiva comunicazione al Comune, allegando una relazione/valutazione di "impatto acustico", redatta e sottoscritta da professionista Tecnico Competente in Acustica, iscritto all'albo, predisposta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia (D.P.C.M. 01.03.1991; legge 26/10/1995, n. 447; D.P.C.M. 14.11.1997; L.R. Toscana 01.12.1998 n.89; Del. G.R. Toscana n.788 del 13.07.1999; Del. C.R. Toscana n.77 del 22.02.2000; Del. C.C. n.99 del 29.09.2004). E' consentito altresì l'accompagnamento vocale della musica, a condizione che il livello sonoro complessivo che ne risulta sia contenuto sempre e comunque entro i limiti di cui sopra.

**2) Nelle pertinenze dei locali di cui al punto 1)** è consentita la diffusione ed esecuzione di musica di accompagnamento e compagnia con le seguenti modalità:

- a mezzo di strumenti amplificatori di suoni e voci
- con esecuzione "dal vivo"

e con i seguenti orari:

- al mattino : dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- alla sera : dalle ore 18,00 alle ore 24,00

Il livello sonoro della musica deve rimanere entro i limiti previsti dalla deliberazione C.C. n.99 del 29.09.2004, con la quale è stato approvato il Piano per la Classificazione Acustica del Territorio Comunale, ai sensi della L.R. 89/98, compreso il rispetto dei valori limite, di cui al *criterio differenziale*, previsti nel D.P.C.M. 14/11/1997. Ai sensi della normativa nazionale e regionale richiamata, si ricorda che i limiti massimi di rumore verso l'ambiente esterno sono differenziati a seconda che si tratti di *periodo diurno* <06.00 – 22.00> o *periodo notturno* <22.00-06.00>.

A tal fine non è necessario alcun adempimento amministrativo da parte del titolare/gestore dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

## DISPOSIZIONI COMUNI

1) E' vietato :

- a) dare luogo a manifestazioni musicali comunemente denominate "karaoke" e simili;
- b) dare luogo a trattenimenti danzanti nei locali dell'esercizio e/o nelle sue pertinenze;
- c) far pagare un biglietto di ingresso;
- d) sponsorizzare l'evento;
- e) aumentare il costo delle consumazioni;

2) La musica di accompagnamento e compagnia deve essere rivolta ai soli clienti dell'esercizio

3) E' vietato apportare modifiche ai locali sede dell'esercizio, nonché approntarvi palchi, pedane e simili, da utilizzare per l'esecuzione della musica, senza avere prima chiesto, ed ottenuto, la preventiva autorizzazione del Comune di cui agli artt.68 e 69 del TULPS, rilasciabile previa verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi e delle strutture, da accertare nei modi di legge.



4) Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente per il mancato rispetto di specifiche norme che disciplinano l'attività, per la violazione delle norme di cui alla presente ordinanza, si applica, ai sensi dell'art.7/bis del DLgs.267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla L.R. 89/98 e l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca ipotesi di reato

In caso di reiterazione delle violazioni alla presente ordinanza, è disposta la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da un minimo di 7 (SETTE) ad un massimo di 15 (QUINDICI) giorni.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza di tutti gli operatori del settore mediante pubblicazione all'albo pretorio ed invio alle relative associazioni di categoria.

Forte dei Marmi, li 16.07.2011

IL SINDACO  
Umberto Buratti

